

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5009

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

col Ministro della giustizia

(FASSINO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 7592)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati il 21 febbraio 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 2001*

—————
**Interventi a favore della minoranza italiana
in Slovenia e in Croazia**
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

